



COMUNE DI GROTTTE  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 66 del 21/12/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Mercatino settimanale 24 e 31 dicembre 2020.

IL SINDACO

- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- Visto** il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto** il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 24;
- Visto** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»»;
- Visto** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
- Viste** le vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- Ritenuto** necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n.63 del 04/12/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 15/01/2021”*;

**Considerato** che:

- nei giorni di **giovedì 24 e 31 dicembre** è previsto lo svolgimento del mercatino settimanale e che tali giorni sono prefestivi;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”* che dispone tra l'altro *“nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”*;
- l'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recita *“... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici ...”*;

**Sentito** il Segretario Comunale;

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833;

**Visti** l'art. 50, comma 5, del TUEL *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...”*;

#### **ORDINA**

1. Nei giorni di **giovedì 24 e 31 dicembre 2020** il mercatino settimanale si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 *“... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici ...”*. Saranno ammessi, pertanto, esclusivamente gli esercenti di attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni delle vigenti normative regionali e nazionali.

#### **DISPONE CHE**

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



L. SINDACO  
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA